

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 7

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d’iniziativa dei senatori MANZIONE, TOIA, FABRIS, LAURIA, VERALDI, BAIO DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, DETTORI, LAVAGNINI, VALLONE, CAVALLARO, PETRINI, BATTISTI, SOLIANI, GIARETTA, BASTIANONI, BEDIN, CAMBURSANO, CASTELLANI, COLETTI, COVIELLO, D’ANDREA, DENTAMARO, FILIPPELLI, FORMISANO, MAGISTRELLI, MONTAGNINO, MONTICONE, RIGHETTI, RIGONI, PEDRINI e TREU

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 19 DICEMBRE 2001

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità relative alla tragedia di San Gregorio Magno e sulla esistenza di strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato

ONOREVOLI SENATORI. – L’immane tragedia di San Gregorio Magno (Salerno) che, nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001, ha determinato la morte di diciannove disabili, tutti ospiti della SIR (Struttura intermedia riabilitativa), gestita dal Dipartimento di salute mentale dell’Azienda sanitaria locale SA-2 di Oliveto Citra, deve indurre tutti noi ad una attenta riflessione sulla precarietà

ed inadeguatezza del sistema pubblico di gestione, verifica e controllo delle strutture residenziali, sanitarie e non, pubbliche e private, specialmente quando vengono utilizzate ancora soluzioni precarie quali i prefabbricati.

Esiste un dovere che il Parlamento ha nei confronti delle vittime innocenti, dei loro cari, dei cittadini della provincia e dell’intero

Paese. Ecco perchè chiediamo, indistintamente dal ruolo svolto e dall'appartenenza territoriale e politica, di approvare la presente proposta che disciplina l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta così come previsto dall'articolo 162 del nostro Regolamento.

Sono fermamente convinto che il Senato della Repubblica disporrà così dello strumento migliore per ricercare quelle responsabilità, non solo formali, che ci consentano di fare piena luce sui tragici avvenimenti, sulle cause, sui ritardi, sulle inadempienze che hanno provocato l'atroce morte di diciannove persone già afflitte da gravi disturbi psichici: diciannove innocenti, incapaci di difendersi, forse impossibilitati anche a muoversi fisicamente, sono stati immolati sull'altare crudele di una società che non riconosce più legittimazione e diritto alla vita a chi non è in grado di tutelarsi autonomamente.

Contestualmente la Commissione parlamentare di inchiesta dovrà operare una ricognizione delle strutture precarie (prefabbricati).

Per avere un quadro reale della valenza del problema, sembra opportuno sottolineare che, da alcuni recenti dati, peraltro non ufficiali, sarebbero oltre 4.000, soltanto in Campania, le famiglie ancora costrette a vivere

nei prefabbricati, con il sospetto di una tragica, pericolosa e prolungata esposizione all'amianto.

Affinchè tragedie come quelle di San Gregorio Magno non abbiano più a verificarsi, per fare in modo che, invertendo le tendenze, le istituzioni affrontino i problemi per evitare le sciagure, e non per interrogarsi su esse, è sembrato opportuno estendere l'inchiesta anche ad una verifica delle strutture precarie ancora utilizzate, per uso abitativo/residenziale, sia pubbliche che private.

In merito alla presente proposta:

l'articolo 1 istituisce la Commissione parlamentare di inchiesta e ne definisce l'oggetto;

l'articolo 2 determina la composizione della Commissione;

l'articolo 3 disciplina i poteri, prevedendo le modalità dell'inchiesta, le audizioni, le indagini e le testimonianze;

l'articolo 4 disciplina l'organizzazione interna;

l'articolo 5 disciplina il segreto d'ufficio;

l'articolo 6 fissa il termine per la conclusione dei lavori e per il deposito della relazione conclusiva all'Assemblea.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

Art. 1.

(Istituzione della Commissione)

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di:

a) fare piena luce sugli avvenimenti, sulle cause e sulle responsabilità, ad ogni livello, del grave incidente avvenuto nella notte tra il 15 ed il 16 dicembre 2001 nel comune di San Gregorio Magno, dovuto al violento incendio che ha provocato la morte di diciannove persone, in parte affette da disturbi neuro-psichici, tutti ricoverati nella Struttura intermedia riabilitativa (SIR), gestita dal Dipartimento di salute mentale dell'Azienda sanitaria locale SA-2 di Oliveto Citra;

b) accertare l'adeguatezza delle norme che disciplinano la sicurezza degli istituti di ricovero ed assistenza dei disabili psichici e degli anziani, pubblici e privati, sull'intero territorio nazionale;

c) verificare altresì quale sia l'attuale consistenza delle strutture prefabbricate ancora utilizzate per uso residenziale pubblico o privato;

d) verificare se, relativamente alle strutture di cui alla lettera *c)*, sussistano concrete ipotesi di pericolo per la pubblica incolumità, anche collegate all'eventuale esistenza di amianto.

Art. 2.

(Composizione)

1. La Commissione è composta da quindici senatori, nominati dal Presidente del Se-

nato della Repubblica, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari.

2. La Commissione nella prima seduta elegge al suo interno il Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari.

Art. 3.

(Poteri della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini, alle audizioni ed agli altri esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'Autorità giudiziaria.

2. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano agli articoli 366 e 372 del codice penale.

3. Il Presidente della Commissione può chiedere, per l'espletamento dei lavori della Commissione stessa, la collaborazione della polizia giudiziaria.

4. La Commissione può chiedere informazioni e copia di atti e documenti all'Autorità giudiziaria per gli accertamenti di propria competenza relativi a fatti oggetto di indagini giudiziarie. Sono comunque coperti dal segreto gli atti ed i documenti attinenti ai procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

5. La Commissione può chiedere di acquisire copie degli atti relativi ad indagini svolte dalle autorità amministrative.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta.

2. La Commissione può deliberare di procedere in seduta segreta quando lo ritenga opportuno.

3. La Commissione può avvalersi dei collaboratori, anche dipendenti di amministrazioni pubbliche, che ritenga necessari.

4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5.

(Segreto)

1. I componenti della Commissione, i funzionari, il personale di qualsiasi ordine e grado addetto alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i documenti acquisiti nelle sedute segrete dalle quali sia stato escluso il pubblico ovvero dei quali la Commissione medesima abbia vietato la divulgazione.

2. Per il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

Art. 6.

(Relazione conclusiva)

1. La Commissione completa i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento ed entro i successivi sessanta giorni presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

